

# Rottamazione dei ruoli al rush finale

## Stralciate sanzioni, interessi di qualsiasi tipo, aggi di riscossione

Il prossimo 30 aprile scade il termine per presentare la domanda di **rottamazione dei ruoli**, disciplinata dall'**art.1** commi 231 ss. della L. 197/2022. La rottamazione dei ruoli *ex* L. 197/2022 è **più favorevole** delle precedenti: infatti, oltre alle sanzioni e agli interessi di mora, sono abbattuti tutti gli interessi compresi nei carichi nonché gli aggi di riscossione.

Sono quindi stralciati di diritto gli interessi da ritardata iscrizione a ruolo e gli aggi per l'intero, a differenza delle versioni precedenti, in cui erano abbattuti i soli **interessi di mora e gli aggi** corrispondenti alle somme abbattute.

### Riepiloghiamo i debiti oggetto di “rottamazione-quater”

La “rottamazione-quater” interessa i debiti risultanti dai **singoli carichi affidati all'Agente della riscossione** nel periodo **1.1.2000 - 30.6.2022**. e consente di estinguere il debito, **senza sanzioni, interessi (anche di mora), somme aggiuntive e somme maturate a titolo di aggio**, effettuando il pagamento in **unica soluzione o rateale** delle somme:

- affidate all'Agente della riscossione **a titolo di capitale**;
- maturate a favore dell'Agente della riscossione a titolo di **rimborso spese** per procedure esecutive - notifica della cartella di pagamento.

### Domanda di definizione agevolata

Al fine di usufruire di tale definizione è richiesta la presentazione in via telematica di **un'apposita domanda entro il 30.4.2023**.

La domanda di definizione va presentata **esclusivamente in via telematica**, utilizzando una delle seguenti **modalità alternative on-line**:

- **nell'area riservata**, accedendo con le credenziali SPID, CIE (Carta di Identità Elettronica) e CNS (Carta Nazionale dei Servizi);
- **nell'area pubblica**, compilando il modulo allegando il documento di riconoscimento.

## Pagamento delle somme dovute

L'Agente della riscossione comunica entro il 30.6.2023 al debitore quanto dovuto per la definizione, l'importo delle singole rate nonché giorno e mese di scadenza delle stesse.

Il pagamento di quanto dovuto può essere effettuato:

- in **unica soluzione entro il 31.7.2023**;
- in un **massimo di 18 rate** consecutive di pari importo. In tal caso:

la **prima e seconda rata**, ciascuna pari al 10% delle somme complessivamente dovute, vanno corrisposte rispettivamente entro il **31.7.2023 e 30.11.2023**. Le **restanti (16) rate**, di pari importo, devono essere versate entro il 28.2, 31.5, 31.7 e 30.11 di ogni anno, a decorrere dal 2024.

Dall'1.8.2023 sulle rate sono dovuti gli interessi nella misura del 2% annuo.

**Per ulteriori informazioni e supporto domanda potete contattate i nostri uffici e fissare un appuntamento.**